



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 303

del - 5 LUG. 2016

Oggetto: **Accademia Olimpica Nazionale Italiana:** approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

Dg

Conoscenza:

Consegnata il: - 8 LUG. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

5/1

[Signature]

Deliberazione n.

303

Riunione del

5 LUG. 2016

- 2 -

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 13 giugno 2016 con la quale la predetta Associazione Benemerita ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale l' 8 giugno 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m), dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, approvato dall'Assemblea Nazionale l' 8 giugno 2016.

Il testo dello Statuto in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. ¹.....Deliberazione n. **303**.....

Riunione del... 5 LUG. 2016.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 4 LUG. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Accademia Olimpica Nazionale Italiana**: approvazione ai fini sportivi dello Statuto ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. m) dello Statuto del CONI.

L' Accademia Olimpica Nazionale Italiana, con nota del 13 giugno 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dello Statuto approvato dall' Assemblea Nazionale l' 8 giugno 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbicini

ACCADEMIA OLIMPICA NAZIONALE ITALIANA

STATUTO

Art.1 – Costituzione e scopi

1. L'Accademia Olimpica Nazionale Italiana (A.O.N.I.), riconosciuta in quanto Associazione Benemerita del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), è associazione senza fini di lucro, costituita per diffondere gli ideali del movimento olimpico, così come definiti dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.). Ha, altresì, lo scopo di:
 - promuovere nella pratica dello sport l'etica e la cultura ispirata agli ideali olimpici;
 - contribuire all'attività dell'Accademia Internazionale Olimpica (I.O.A.), di cui è espressione italiana, assecondandone le iniziative.
2. L'A.O.N.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali, con le deliberazioni gli indirizzi del C.O.N.I.
3. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'A.O.N.I. gode di autonomia tecnica-scientifica-organizzativa sotto la vigilanza del C.O.N.I.
4. Svolge attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e dell'I.O.A., delle Federazioni Internazionali riconosciute dal C.I.O., delle Federazioni Sportive Nazionali,

delle Discipline Sportive Associate.

Art.2- Realizzazione dei fini istituzionali

Per la realizzazione dei propri scopi l'A.O.N.I.:

1- Promuove e attua studi, corsi di aggiornamento e di formazione, convegni, seminari, conferenze, concorsi e pubblicazioni. Per tali obiettivi si avvale di un Comitato Scientifico presieduto dal Vice Presidente allo scopo delegato nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 8 membri di comprovato valore scientifico; essi sono designati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Vice Presidente incaricato, di diritto tale in quanto Vice Presidente a questo scopo nominato.

– Durata e Sede

1. L'A.O.N.I. ha durata illimitata e ha sede in Roma.

Art.3 – Membri

1. Possono divenire membri dell'A.O.N.I. sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le Associazioni.
2. I membri entrano a far parte dell'A.O.N.I. a seguito di cooptazione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.4 – Requisiti per divenire Membri

1. Possono essere ammessi in qualità di membri i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - Atleti e Atlete che abbiano partecipato ad almeno una edizione dei Giochi Olimpici;
 - Componenti della delegazione italiana ai Giochi Olimpici.;
 - Docenti ed esponenti della ricerca scientifica,

della cultura e del giornalismo;

- Dirigenti di Società Sportive e di Gruppi Sportivi Militari e Civili dello Stato;
- Atleti e Dirigenti di Società insigniti dal C.O.N.I. di benemerienze sportive;
- Dirigenti e tecnici del C.O.N.I. e delle F.S.N.;
- Personalità del mondo politico e imprenditoriale che abbiano contribuito in modo significativo per la diffusione e per l'affermazione degli ideali olimpici.

2. Possono, altresì, divenire membri le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Associate, altre Associazioni di adeguato valore, le Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I., gli Istituti ed Enti Pubblici e Privati, che con la loro azione contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'A.O.N.I.

Art.5 – Perdita della qualità di Membro

1. I membri cessano di far parte dell'A.O.N.I.:
- a) per dimissioni, da presentare per iscritto;
 - b) per insufficiente partecipazione alla vita dell'A.O.N.I. accertata dal Collegio dei Probiviri;
 - c) per radiazione a seguito di gravi violazioni dell'ordinamento sociale.

Non possono essere membri coloro che si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento – ove previsto - ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate agli stessi.

Art.6 – Diritti e doveri dei Membri

1. I membri godono dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo purché in possesso dei requisiti di cui all'art.1.

2. Tutti i membri sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'A.O.N.I., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi.
3. I membri hanno altresì l'obbligo di osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.
4. I membri hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'A.O.N.I.

Art.7 – Organi associativi

1. Gli Organi dell'A.O.N.I. sono:
 - a) l'Assemblea dei Membri;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) Il Collegio dei Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Art.8 – L'Assemblea dei Membri

1. L'Assemblea è l'organo primario dell'A.O.N.I. ed è costituita da tutti i membri aventi diritto al voto.
2. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima. Detto termine può essere ridotto a 15 giorni in caso di Assemblea Straordinaria.
3. E' composta dai membri individuali e dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti, a ciascuno dei quali è riservato un voto assembleare.
4. Le persone giuridiche e le Associazioni partecipano con il proprio legale rappresentante o con loro delegati che, in tal caso, devono comunque essere componenti dell'organo direttivo dell'associato. In tal caso

la rappresentanza deve risultare da delega scritta, firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci, secondo le disposizioni specifiche dei rispettivi statuti.

5. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
6. Sono competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) Deliberare annualmente, entro il 30 aprile, il conto consuntivo dell'esercizio precedente dell'A.O.N.I. predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) cooptare i nuovi membri proposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare gli indirizzi per l'attività dell'A.O.N.I.;
 - d) eleggere, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determinare, ove ne sussistano le condizioni, l'entità del compenso dei Revisori da valere per l'intero periodo d'esistenza dell'Assemblea stessa.
 - f) deliberare sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Sono competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria :
 - a) eleggere, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, il Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori Legali venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'A.O.N.I.;
 - c) deliberare sulla destinazione del patrimonio;
 - d) deliberare sugli argomenti posti all'ordine



del giorno;

- e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre poi all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m, dello Statuto dell'Ente.

Art. 9- Convocazione, validità e modalità di svolgimento dell'Assemblea ordinaria

- 1- L'Assemblea Ordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto, viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, con accluso l'elenco degli aventi diritto al voto.
- 2- Deve essere convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei membri aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In questo caso, nell'ordine del giorno devono essere esplicitati i motivi che hanno determinato la convocazione. Il termine ultimo per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria è di 90 giorni dall'evento che vi ha dato causa.
- 3- Le riunioni sono valide con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 4- In seconda convocazione, in qualsiasi tipologia di Assemblee (Ordinaria, Elettiva, Straordinaria), le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, salvo i casi statutariamente previsti (per lo scioglimento dell'A.O.N.I. di cui all'art. 32 o per le modifiche allo Statuto di cui all'art. 33).

- 5- L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per lo scioglimento dell'A.O.N.I. di cui all'art. 32 o per le modifiche allo Statuto di cui all'art. 33.
- 6- Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio il voto a scheda segreta. Negli altri casi, salvo diverso avviso del Presidente o dell'Assemblea, si può votare anche per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
- 7- Al Presidente ed ai componenti degli organi sociali è sempre precluso il diritto di voto.
- 8- La partecipazione alle Assemblee è preclusa a chiunque abbia subito provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 9- Ogni membro può portare nelle Assemblee una sola delega firmata dal socio delegante.
- 10)- I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare altri membri dell'A.O.N.I.

Art.10 - Organizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge un proprio Presidente un ufficio di P residenza composto da 3 componenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori.
Elegge inoltre una Commissione Elettorale di 3 membri.
2. Qualora si tratti di un'Assemblea elettiva, la Commissione elettorale non può essere costituita da candidati alle cariche sociali. Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

Alessandro Cherubini

4. La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre elementi non candidati alle cariche sociali e viene nominata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione dell'Assemblea.

Art.11 – Il Presidente

Il Presidente dell'A.O.N.I.:

1. E' eletto dall'Assemblea nell'ambito dei membri, resta in carica per l'intero quadriennio olimpico ed è rieleggibile;
2. Ha la rappresentanza legale dell'A.O.N.I.;
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno;
4. Convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
5. Convoca, nei casi statutariamente previsti, le Assemblee associative;
6. Delibera in via di estrema urgenza su materia di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, con l'obbligo di sottoporre a ratifica provvedimenti assunti nella prima riunione utile successiva alla loro adozione.
7. Il Presidente può delegare la propria firma al Vice Presidente Vicario per l'espletamento di determinate funzioni non esclusive.
8. Le funzioni del Presidente:
 - a) Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo sono assunte dal Vice Presidente Vicario;
 - b) In caso di impedimento definitivo, si ha la decadenza del Consiglio Direttivo, con conseguente convocazione – a cura del Vice Presidente Vicario – di un'Assemblea

straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni da celebrarsi non oltre i 60 giorni successivi. Al Vice Presidente Vicario spetta l'ordinaria amministrazione sino al rinnovo degli organi decaduti.

9. Il Presidente, in caso di proprie dimissioni:
- a) rimane in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Consiglio Direttivo decaduto con conseguente convocazione di una Assemblea straordinaria da celebrarsi come nel caso precedente;
 - b) in caso della sua dichiarata impossibilità la gestione provvisoria spetta al Vice Presidente Vicario unitamente al Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Presidente Onorario

1. L'Assemblea, contestualmente alle operazioni di voto per le cariche associative, può eleggere, anche per acclamazione, il Presidente Onorario, scelto fra persone distinte nella difesa e nella promozione dei valori dell'Olimpismo.
2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni istituzionali.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Ha i seguenti compiti:

1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'A.O.N.I. è affidata al Consiglio Direttivo composto dal Presidente, che lo presiede, dai due Vice Presidenti, dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti, e da membri individuali fino a 7 eletti dall'Assemblea nel proprio ambito.

La gestione amministrativo-contabile si svolge per cassa. Annualmente a fine esercizio viene predisposto un rendiconto economico patrimoniale che viene sottoposto al Consiglio

Direttivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un quadriennio e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora ne sia avanzata richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo i membri dello stesso non possono essere portatori di deleghe.
4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina nel proprio ambito:
 - i due Vice Presidenti:
 - Il Vice Presidente Vicario;
 - Il Vice Presidente – di diritto Presidente del Comitato Scientifico-;
 - Il Segretario Generale;
 - I membri della Giunta Esecutiva (sentita la Consulta delle Associazioni Benemerite) per i relativi poteri delegati.
5. Sono compiti inoltre del Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le linee programmatiche indicate dall'Assemblea;
 - b) proporre all'Assemblea la cooptazione di nuovi membri e accettare le dimissioni dei membri;
 - c) approvare il bilancio preventivo, accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori;
 - d) deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori;
 - e) curare gli affari di ordine amministrativo;
 - f) stabilire le date delle Assemblee Ordinarie;
 - g) provvedere alla deliberazione degli eventuali regolamenti interni;

- h) ratificare i provvedimenti assunti nei casi di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti;
- i) nominare la Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee;
- j) nominare, con esclusione di revoca anticipata, il Collegio dei Proviviri.
- k) Nominare il Comitato Scientifico

6. Per la validità delle riunioni è richiesta sempre la presenza del Presidente o di un Vice Presidente, e di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art.14 – Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade :
 - a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - b) per mancata approvazione del conto consuntivo;
 - c) per dimissioni o vacanze per qualsiasi motivo non contemporanee, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si ha la decadenza dei soli Consiglieri, ma non del Presidente, che resta in carica e provvede alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo dei Consiglieri suddetti, nei termini di cui all'art. 12.
 - d) In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'Assemblea straordinaria, da convocarsi e celebrarsi nel termine di 90 giorni dall'evento stesso.
2. Nell'ipotesi di cui al punto sub a) si procede ai sensi dell'art. 12, comma 6 e 7.

Alessandro Cherubini

3. Nell'ipotesi di cui al punto sub b) l'ordinaria amministrazione spetta sia al Presidente che al Consiglio Direttivo sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 12. La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo non si estende al Collegio dei Revisori Legali e al Collegio dei Probiviri.
4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 15 - Integrazione del Consiglio Direttivo.

1. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà più uno, si provvede alla sostituzione con i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'ipotesi in cui tale integrazione non sia possibile, si provvede in occasione della prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo deve essere convocata e celebrata nei termini di cui all'art. 12 un'Assemblea Straordinaria.
2. In ogni caso i nuovi eletti terminano il proprio mandato insieme con quelli in carica.
3. I Consiglieri che – salvo legittimo impedimento riconosciuto tale dal Consiglio Direttivo – non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni, decadono automaticamente dalla carica. In tale ipotesi si procede ai sensi del primo comma.

Art. 16 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale:

1. E' scelto del Presidente dell'A.O.N.I. tra soggetti non componenti degli Organi;
2. Coadiuvava il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio;

Alessandro Cherubini

3. E' preposto alla conservazione dei libri sociali e della documentazione relativa all'attività dell'A.O.N.I.;
4. Partecipa, nella qualità, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Consulta nonché della Giunta Esecutiva, e ne redige i verbali.

Art.17 – La Consulta

La Consulta:

- 1- E' formata dai Presidenti delle Associazioni Benemerite aderenti, ed è presieduta dal Presidente dell'A.O.N.I.
- 2- Propone alla Giunta Esecutiva il programma delle attività condivise e comunica quelle proprie di ciascuna Associazione;
- 3- Indica i nominativi dei propri 3 rappresentanti nella Giunta Esecutiva.

Art.18 - La Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva:

- 1- E' formata da 9 membri:
 - il Presidente;
 - i due Vice Presidenti;
 - 3 rappresentanti delle Associazioni Benemerite;
 - 3 Membri Individuali o Presidenti delle altre Associazioni.
- 2- Ha il compito di attuare, in pratica e nel dettaglio, le delibere dello stesso Consiglio.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori:

1. Si compone di:
 - un Presidente;
 - 3 componenti effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra i membri o, in caso di necessità, anche tra i non membri;
2. Il Presidente:
 - viene eletto a maggioranza di voti;

- deve essere iscritto al Registro dei Revisori e Ragionieri Commercialisti;

3. I Revisori:

- Devono possedere idonea professionalità, con particolare conoscenza ed esperienza dell'organizzazione del C.O.N.I. e sulle sue attività;
- Assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e delle Assemblee.

4. Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Un supplente subentra solo nei casi di assenza definitiva di un Revisore effettivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni di verifica, di controllo contabile e di impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni dei Collegi sindacali, vigilando sull'osservanza delle regole che regolano le attività dell'Accademia. Fornisce parere sul bilancio preventivo e conto consuntivo degli esercizi.

Art. 20 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori

1. Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile per il Collegio Sindacale. Ove sia compromessa la funzionalità dell'Organo è convocata l'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione del Collegio.

2. I revisori decadono dall'incarico per:

- a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale;
- b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale

a due adunanze del Consiglio Direttivo.

3. Per quanto non contenuto nel presente articolo si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 21 - Gestione Amministrativa.

La gestione delle risorse è attuata attraverso un bilancio di cassa annuale, predisposto secondo le direttive del C.O.N.I. Il Conto Consuntivo di ciascun esercizio è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dagli organi e nelle controversie che comunque possano insorgere nell'ambito dell'A.O.N.I.
E' composto da 3 membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo. I 3 membri effettivi eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il mandato degli stessi è quadriennale e può essere rinnovato per non più di due volte.
4. I componenti del Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità.
5. Le decisioni devono essere emesse entro 90 giorni dalla presentazione dell'appello.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'A.O.N.I. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dell'A.O.N.I.

2. I membri si impegnano a non adire altri Organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'A.O.N.I.
3. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma.
4. Il diniego di autorizzazione deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivato.
5. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 24 – Collegio Arbitrale

- a. I membri dell'A.O.N.I. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall'attività associativa che dovesse tra loro insorgere per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella normale competenza degli Organi di giustizia.
- b. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
- c. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto

ed accettato, giudicano quali amichevoli Compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di giustizia.

- d. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell'A.O.N.I., che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 25 - Incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro; le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ad eccezione dei Presidenti delle Associazioni Benemerite.
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, l'interessato non deve prendere parte all'esame e all'approvazione del singolo provvedimento.
3. Chiunque venga a trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra carica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento; in caso di mancata opzione si ha la decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 26 - Requisiti di eleggibilità

1. I requisiti per le candidature sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in

giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva od organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- d) I membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non facenti parte dell'A.O.N.I.

2. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.
3. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività dell'A.O.N.I.; è ineleggibile chiunque abbia controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 27 - Candidature

Coloro che intendono essere eletti o rieletti come Presidente o componente di un organo associativo devono inoltrare la candidatura almeno 10 giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositando

la stessa presso la Segreteria che provvede a renderla pubblica nei 5 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea a mezzo lettera circolare a tutti i membri.

E' ammissibile la candidatura per una sola carica elettiva.

Art. 28 - Natura delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono onorifiche.

Art. 29- Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. E' preclusa la possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'A.O.N.I.

Art. 30 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'A.O.N.I. è costituito :

- dai contributi dei terzi;
- da eventuali donazioni o lasciti;
- da qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- dalle quote sociali ove previste

Art.31 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'A.O.N.I. può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto a voto.
2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
3. La deliberazione dello scioglimento dovrà

essere assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei soci di cui ai precedenti commi.

4. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto al C.O.N.I.

Art.32 - Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Direttivo verifica la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi nei successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
4. In ogni caso le proposte di modifica devono essere riportate integralmente all'ordine del giorno.
5. Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno i 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea.

Art.33 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. m) dello Statuto del C.O.N.I., entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.